

qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale (Cass., Sez. 6[^]5, 17 febbraio 2015, n. 3148; Cass., Sez. 6[^]-5, 8 febbraio 2016, n. 2450; Cass., Sez. 5[^], 21 dicembre 2016, n. 26494; Cass., Sez. 5[^], 17 luglio 2019, n. 19188; Cass., Sez. 5[^], 23 aprile 2020, n. 8073; Cass., Sez. 6[^]-5, 25 febbraio 2022, n. 6316)". - "(...) ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico (Cass., Sez. 5[^], 10 agosto 2021, n. 22561; Cass., Sez. 6[^]-5, 25 febbraio 2022, n. 6316)"; - "Fermo restando, in linea generale, che l'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili (...) presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (da ultima: Cass., Sez. 2[^], 21 luglio 2021, n. 20911)" (così Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783, e, nello stesso senso, anche Cass., Sez. T., 8 maggio 2023, n. 12226 e Cass., Sez. VI/T., 25 febbraio 2022, n. 6316 e le tante ivi menzionate). Il Giudice regionale si è attenuto a tali principi, richiamando l'orientamento della Corte e ribadendo che la nozione di pertinenza va tratta dal relativo concetto civilistico, non rilevando la distinta iscrizione a catasto dell'area e reputando (...) che il contribuente avesse fornito prova della sussistenza del vincolo di pertinenzialità.

*** Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2024, n. 2534, sez. V**

Imposta di registro – Enunciazione in atto registrato di atto soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, deve escludersi che il mero richiamo dell'atto non registrato in atto registrato possa configurare un'ipotesi d'uso; la sola enunciazione degli atti, soggetti a registrazione in caso d'uso, è tuttavia assoggettata all' imposta di registro a prescindere dall'"uso" di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 6, cit. dei medesimi.

*** Cassazione, sentenza 30 gennaio 2024, n. 2734, sez. V**

Imposta di registro- Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Debitore successivamente fallito- Misura proporzionale - Enunciazione del contratto di mutuo nel provvedimento monitorio.

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito - una volta tornato *in bonis* -, poiché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la